

STATUTO TDV A.S.D.C.P.S.

Art. 1 – Costituzione, Sede, Durata.

A norma dell'Art. 18 della Costituzione, degli Artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale e di Promozione Sociale senza finalità di lucro denominata TDV A.S.D.C.P.S.

L'Associazione ha sede legale in Torino, via Cernaia n.14. L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Natura e Scopi.

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, unitario, libero, apolitico, aconfessionale senza alcuna distinzione di censo, di sesso, di religione ed etnia. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione ha come scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche in generale, sia a livello amatoriale che agonistico, con particolare riguardo a quella del calcio a 7 e comprende l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nella predetta attività ludico-sportiva. L'Associazione ha inoltre come obiettivo la diffusione dello sport visto come attività di socializzazione e di aggregazione, come momento di crescita personale e di gruppo, e soprattutto come opportunità per divertirsi. Per questo, oltre al naturale spirito competitivo caratteristico di ogni disciplina sportiva, durante lo svolgimento delle attività e degli eventi sportivi organizzati dall'Associazione verranno sempre promossi la pratica del "fair play", il mantenimento di un clima amichevole e l'assunzione di un atteggiamento corretto e rispettoso verso tutte le figure coinvolte nelle suddette attività.

L'Associazione può:

- a) aderire a tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono analoghe e similari finalità;
- b) stipulare convenzioni con Enti o Associazioni che perseguono finalità sportive, ricreative e culturali per regolamentare attività di interesse comune;
- c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- d) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- e) svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, nonché dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi;
- f) svolgere ed organizzare manifestazioni, eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, tornei e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, al fine di raggiungere lo scopo associativo.

L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali cui la medesima intende affiliarsi.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

Art. 3 – Patrimonio ed Entrate.

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione e dai contributi degli associati;

- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) da contributi di soggetti pubblici e privati;
- e) da donazioni, lasciti di persone, o di Enti pubblici o privati;
- f) da ogni altra entrata derivante da attività poste in essere dall'Associazione;
- g) dai versamenti aggiuntivi effettuati dai tesserati in relazione alle varie attività sociali.

Gli utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica e culturale.

Art. 4 – Diritti e Doveri dei Soci.

I soci, in numero indeterminato, si suddividono in: soci fondatori e soci frequentatori/ordinari.

Sono Soci ordinari coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e la cui domanda viene accolta. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere necessariamente verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro e, dietro pagamento della quota associativa annuale, con la consegna della tessera. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile. Per le cariche sociali che comportino responsabilità civili o verso terzi sono eleggibili i soci che abbiano compiuto la maggiore età. I soci hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione dei bilanci; hanno diritto di candidarsi per le cariche sociali ed hanno il diritto di elettorato attivo.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto e rispettoso del decoro dei luoghi;
- c) il pagamento della tessera, della quota associativa e dei contributi;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.

La qualifica di socio, oltre che per decesso, si perde:

- a) per morosità, derivante dal mancato pagamento della quota associativa annuale;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie o regolamenti;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) per comportamento scorretto;
- e) per espulsione.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole dell'onore e del decoro sportivo (fair play).

Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L'organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche come organismo di disciplina, in tal caso decide con il consenso dei 2/3 dei componenti, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. Le sanzioni applicabili sono:

- ammonimento;
- ammonimento scritto;
- sospensione;
- espulsione.

Contro l'espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento resta sospeso sino alla delibera assembleare. In nessun caso è prevista la restituzione della quota associativa.

Art. 5 – Quote Associative.

Gli importi della quota di iscrizione e della eventuale quota contributiva dovuta dagli associati, vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale prevede anche le tempistiche e le modalità di pagamento.

Art.6 – Organi Associativi.

Gli organi dell'Associazione, ai quali è demandata la gestione ed il buon funzionamento della stessa, sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art.7 – L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è la massima espressione della volontà dei soci dell'Associazione ed è sovrana nelle sue decisioni. Essa è formata da tutti i soci. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un voto singolo ai sensi dell'art. 2532 comma 2 del Codice Civile.

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.

L'Assemblea è:

- Ordinaria
- Straordinaria.

E' fatto comunque obbligo ai soci parteciparvi in quanto momento rappresentativo della vita associativa dell'Associazione, è ammessa la facoltà di delega. Ogni socio può rappresentare non più di n.10 soci oltre a se stesso.

L'**Assemblea Ordinaria** è convocata dal Presidente:

- a) una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo;
- b) quando il Presidente lo ritenga necessario.

L'**Assemblea Straordinaria** è convocata dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo;
- b) per gravi circostanze che lo rendano necessario;
- c) ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli iscritti;
- d) per approvare modifiche del presente Statuto (vedasi successivo Art.14);
- e) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è effettuata almeno 15 giorni prima mediante posta elettronica od ordinaria, contenente l'ordine del giorno in discussione.

La convocazione verrà altresì posta all'attenzione dei soci, sempre entro il termine di 15 giorni sopra indicato, tramite pubblicazione dell'avviso sull'eventuale sito internet, forum o pagina di social network gestiti dall'Associazione.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno ad un'ora di distanza dalla prima, con qualsiasi numero di soci presenti.

Le Assemblee approvano ogni delibera o risoluzione a maggioranza dei voti espressi dai presenti (metà + uno). In caso di parità di voti le Assemblee devono essere immediatamente chiamate a votare una seconda volta.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di un suo impedimento, da un socio designato dalle medesime.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e sono consultabili in qualsiasi momento presso il segretario nella sede sociale.

Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, presso il Segretario per i venti giorni successivi alla sua approvazione.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- b) il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed anche di eventuale interventi straordinari;
- c) decidere sulle affiliazioni o adesioni;
- d) eleggere o revocare gli organi statutari;
- e) apportare le modifiche allo statuto ed agli eventuali regolamenti interni. Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità del presente Statuto ed a maggioranza dei voti sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, convocata per il rinnovo degli organi associativi:

- a) elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto;
- b) approva il regolamento delle elezioni;
- c) elegge il nuovo presidente ed il nuovo consiglio direttivo.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione libera di tutti i soci; è ammessa la facoltà di delega. Ogni socio può rappresentare non più di n.10; soci oltre a se stesso. Le cariche elettive sono assegnate a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere immediatamente chiamata a votare una seconda volta.

Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti il risultato delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del VicePresidente e la distribuzione delle altre cariche direttive.

Art.8 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 3 membri e resta in carica per un biennio, è revocabile e rieleggibile. Nel caso venisse a mancare un componente gli subentra il primo dei non eletti o qualunque altro socio ritenuto idoneo dai restanti componenti eletti.

I membri del Consiglio Direttivo saranno sempre in numero dispari: se in numero pari in caso di votazione paritaria su decisioni all'ordine del giorno, il Presidente disporrà di voto doppio. In caso di allargamento del Consiglio Direttivo verranno eletti membri in numero pari.

Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'amministrazione dell'Associazione e, per tanto, potrà compiere, in persona del Presidente, del Vicepresidente o di altro membro da essi delegato, tutti gli atti di ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;
- b) precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione;
- c) definisce il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione,
- d) procede al pagamento ed alla riscossione dei debiti e crediti;
- e) formula i programmi delle attività sociali;
- f) redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'assemblea per l'approvazione;
- g) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) definisce il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- i) delibera l'ammissione di nuovi soci;
- j) stabilisce le quote annuali di affiliazione e ne prevede i termini e le modalità di pagamento;
- k) decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare.

Il consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo è dichiarato decaduto dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:

- in via ordinaria una volta ogni sei mesi;
- in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In entrambi i casi il Consiglio deve essere convocato non oltre i 15 giorni dalla data di richiesta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.

Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice, con la presenza dei 2/3 dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le decisioni. I componenti del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni sportive nell'ambito della medesime discipline sportive dilettantistiche, salvo si tratti di incarichi in Federazioni Nazionali, Associazioni Nazionali, od Enti di promozione Sportiva ai quali l'Associazione sia eventualmente iscritta.

Art.9 – Il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza ed i poteri di firma dell'Associazione.

Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci fissandone l'ordine del giorno. Sovrintende l'attività dell'Associazione.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale.

Art.10 – Altre Cariche Sociali.

- a) Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente in tutti gli incarichi e lo sostituisce con eguali poteri in casi di assenza o di impedimento temporaneo;
- b) Il Segretario: collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, redige i verbali d'Assemblea e delle riunioni del Consiglio, attende alla corrispondenza.
- c) I Consiglieri: devono partecipare e collaborare attivamente alla vita societaria e a tutte le manifestazioni/azioni promosse/approvate dal consiglio direttivo
- d) Il Tesoriere: cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili se esistenti e necessari nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art.11 – Remunerazione degli Incarichi.

I componenti del Consiglio Direttivo prestano la loro opera, salvo rimborsi spese, gratuitamente. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art.12 – Esercizi Sociali.

Gli esercizi sociali si aprono il 1 Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile successivo.

Art.13 – Scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci, convocata dal Presidente, alla quale siano presenti almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto può deliberare lo scioglimento dell'asdcps. Nella stessa sede l'Assemblea dovrà nominare un liquidatore tra i soci che provvederà a tutte le operazioni di liquidazione degli attivi e dei passivi sociali. L'Assemblea dovrà inoltre deliberare a quale altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sarà devoluto il patrimonio sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23/12/96 n.662 (e successive modificazioni), e salvo diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

Art.14 – Modifiche al presente Statuto e Regolamenti Interni.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata dal Presidente.

L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti Interni che devono essere redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni è competente il Consiglio Direttivo.

Art.15 – Rinvio.

Per quanto non compreso od espressamente previsto dal presente statuto, che tutti i soci all'atto dell'iscrizione ribadiscono di accettare incondizionatamente, si farà riferimento a quanto stabilito in materia dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'eventuale Federazione od Associazione Nazionale di appartenenza ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Il presente Statuto è composto da n.15 (quindici) articoli ed entra immediatamente in vigore.

Torino, li 02/08/2015.